

Interessi di mora anche per i professionisti

La legge sui ritardati pagamenti

L'estensione del Jobs act

CIRCOLARI 24 FISCO

PERSONE FISICHE

La legge sui ritardati pagamenti

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Per cercare di arginare la diffusione della prassi di ritardare i pagamenti dei creditori nei rapporti commerciali tra imprese, è intervenuto il Dlgs 231/2002, che fa scattare, in presenza di determinate condizioni, interessi moratori automatici a danno del debitore.

COMMENTO

Al fine di evitare i così detti "pagamenti lunghi", ossia il ritardo nei pagamenti nell'ambito dei rapporti commerciali, il Legislatore, attraverso il [Dlgs 231/2002](#), ha introdotto la **maturazione automatica degli interessi di mora** che, per onor di cronaca, non ha sortito gli effetti sperati visto che l'Italia rimane comunque notevolmente fuori media, rispetto a molti altri Paesi, sul tema dei tempi di pagamento.

Con il decreto citato, viene stabilito (si veda anche la "[Circolare 24 Fisco](#)" del 14 settembre 2017) che, in presenza di transazioni commerciali, se il pagamento del debito viene eseguito in un termine superiore a quello previsto normativamente – si veda la tabella – il creditore ha **diritto a percepire gli interessi** moratori che decorrono senza che vi sia la necessità di costituire in mora il debitore.

Termini di pagamento che non possono essere superati – [Art. 4 Dlgs 231/2002](#)

- | | |
|----|--|
| a) | Trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento |
| b) | Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento |
| c) | Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi |

-
- d) Trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data

La normativa, però, è confinata **alle sole imprese** e in modo più specifico alle transazioni commerciali **tra imprese ovvero fra queste e le pubbliche amministrazioni**, che riguardino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Le parti possono anche pattuire un termine di pagamento superiore rispetto a quello previsto dalla norma di cui al [Dlgs 231](#), ma qualora il termine risulti essere superiore a sessanta giorni, **deve essere pattuito espressamente** fra le parti stesse. Il nuovo termine pattuito, che va provato per iscritto, non deve, però, essere gravemente iniquo per il creditore, pena la nullità dello stesso. Risulta essere gravemente iniqua anche l'eventuale clausola che esclude l'applicazione degli stessi interessi di mora.

Facendo solo presente che una particolare deroga alle regole fin'ora indicate è prevista per le transazioni, sempre di natura commerciale, in cui il debitore risulti essere una pubblica amministrazione, ove le parti possono pattuire, obbligatoriamente in modo espresso, un termine per il pagamento dei corrispettivi superiore a quelli sopra individuati, ma solamente se ciò è oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, il decreto prevede il **raddoppio dei termini** sopra indicati, qualora si rientri in una delle fattispecie previste sempre dal [Dlgs 231](#) (si veda tabella seguente).

Casi in cui vi è il raddoppio dei termini di pagamento

- a) In presenza di debitore impresa pubblica che è tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al [Dlgs 11 novembre 2003, n. 333](#)
- b) In presenza di debitore ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria e che sia stato debitamente riconosciuto a tale fine

Vale infine la pena di ricordare che, sul fronte della determinazione degli interessi e quindi del *quantum*, la norma prevede la **maggiorazione di otto punti percentuali** del tasso di interesse di riferimento che è dato dal tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. Tale tasso, che per il 2017 è comunque pari a zero, viene determinato da apposito provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per ogni semestre solare.

PERSONE FISICHE

L'estensione del Jobs act

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Non sono interessate



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Il Jobs act, ossia la legge 81/2017, entrata in vigore il 14 giugno 2017, ha esteso, tra le altre, l'applicazione degli interessi di mora anche ai rapporti economici in cui è parte il lavoratore autonomo.

COMMENTO

Come detto nella prima parte della presente circolare, le norme sulla maturazione automatica degli interessi di mora, di cui al [Dlgs 231/2002](#), riguardano solo i rapporti commerciali tra imprese.

La [legge n. 81 del 22 maggio 2017](#), nota come "Job act autonomi", in quanto nella prima parte la legge si interessa proprio di tali soggetti, stabilisce, fra le altre, che le disposizioni contenute nell'appena citato [Dlgs 231/2002](#) si applicano, "in quanto compatibili", anche:

- alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese,
- alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, di cui all'[articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001](#), e successive modificazioni,
- alle transazioni tra lavoratori autonomi.

Viene fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più favorevoli del [Dlgs n. 231](#).

Dal momento di entrata in vigore della nuova norma sui lavoratori autonomi (14 giugno 2017), è scattata, quindi, l'**applicazione degli interessi moratori così detti automatici** anche per i predetti soggetti che erano rimasti esclusi dalla norma originaria.

Evidenziando che l'[articolo 4 del decreto 231](#) stabilisce i termini di pagamento (v. tabella della prima parte della presente Circolare), sarebbe utile fosse chiarito, come evidenziano le note di lettura al "Job act autonomi", «se ed in quali termini la sanzione di nullità per una clausola eccedente i sessanta giorni riguardi anche i casi in cui la data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento:

- *non sia certa;*
- *sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*
- *sia anteriore alla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali».*

Un'ulteriore disposizione, che riguarda sempre il lato "civile" del rapporto contrattuale tra lavoratore autonomo e committente, riguarda alcune clausole che potrebbero essere contenute nei contratti stessi.

Viene infatti stabilito che **si considerano abusive** e, di conseguenza, prive di effetto quelle clausole:

- che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- che, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, concedono al committente di recedere da esso senza congruo preavviso;
- mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Non solo: viene considerato anche abusivo il comportamento del committente che si rifiuti di stipulare, naturalmente con il lavoratore autonomo, **il contratto in forma scritta**.

Qualora si verifichino una o più delle situazioni appena elencate e, quindi, all'interno del contratto vi siano una o più delle clausole appena indicate ovvero il committente rifiuti la stipula del contratto in forma scritta, il lavoratore autonomo ha **diritto al risarcimento dei danni** anche promuovendo, recita letteralmente la norma, «*un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati*».

Viene introdotta, quindi, una maggior tutela a favore del professionista, ma è evidente che se le clausole elencate in precedenza rendono privo di effetto il contratto, è altrettanto vero, tornando un attimo agli interessi di mora, che non scatteranno gli **interessi moratori spirati i sessanta giorni**.

Viene altresì stabilito dalla norma in commento che si applichi, nei rapporti di cui si è detto e in cui è prestatore un lavoratore autonomo, anche l'[articolo 9 della legge 192 /1998](#) , in materia di abuso di dipendenza economica.

Abuso di dipendenza economica

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
- 3- *bis*. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.

Come si evince dal testo dell'articolo appena riportato, viene reso nullo dalla norma il patto attraverso il quale si realizza un abuso di dipendenza economica, comprese le clausole inibitorie e per risarcimento dei danni.

Mentre, poi, si è di fronte a dipendenza economica nel momento in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un **eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi**, tenuto conto anche della reale possibilità per la parte soccombente, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, l'abuso può essere perpetrato in vari modi, ossia:

- rifiuto di vendere,
- rifiuto di comprare,
- imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
- interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Se il lavoratore autonomo, nell'espletamento della propria attività professionale, pone in essere degli "apporti originali" o dà vita a delle "invenzioni", il Job act lavoratori autonomi stabilisce che i **diritti di utilizzazione economica** spettano al lavoratore autonomo stesso.

Ciò non accade, però, qualora l'attività inventiva, posta in essere dal lavoratore autonomo, sia prevista come "oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata". In questo caso, infatti, gli "apporti originali" o le "invenzioni" resteranno utilizzabili e sfruttabili da parte del committente.

Apporti originali o invenzioni

L'apporto originale o l'invenzione è **oggetto** del contratto e viene a tale scopo compensata

Gli apporti originali o le invenzioni restano utilizzabili e sfruttabili da parte del committente

L'apporto originale o l'invenzione **non è oggetto** del contratto e viene a tale scopo compensata

I diritti di utilizzazione economica degli apporti originali o delle invenzioni spettano al lavoratore autonomo

Qualora lo sfruttamento degli apporti o delle invenzioni spetti al lavoratore autonomo, il Legislatore stabilisce che si debba fare riferimento, per la disciplina di tali diritti, alle seguenti disposizioni a cui si rinvia:

► [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

► [Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30](#) (c.d. codice della proprietà industriale).

SI RICORDA CHE

- Il [decreto 231/2002](#) che prevede la maturazione automatica degli interessi di mora di fronte a ritardati pagamenti, si riferisce solo ai rapporti commerciali fra imprese.
- La [legge 81/2017](#), nota anche come Jobs act, ha esteso l'applicazione di tale [decreto 231](#) anche ai lavoratori autonomi.

SCHEMI E TABELLE

Interessi di mora anche per i professionisti – i punti salienti

La disposizione	Al fine di evitare il ritardo nei pagamenti nell'ambito dei rapporti commerciali, il Legislatore, attraverso il Dlgs 231/2002 , ha introdotto la maturazione automatica degli interessi di mora.
I punti salienti	Con il decreto citato viene stabilito che, in presenza di transazioni commerciali, se il pagamento del debito viene eseguito in un termine superiore a quello previsto normativamente, il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori che decorrono senza che vi sia la necessità di costituire in mora il debitore.
L'ammontare degli interessi	Sul fronte della determinazione degli interessi e quindi del <i>quantum</i> , la norma prevede la maggiorazione di otto punti percentuali del tasso di interesse di riferimento che è dato dal tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. Tale tasso, che per il 2017 è comunque pari a zero, viene determinato da apposito provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per ogni semestre solare.
Il Jobs act	La legge n. 81 del 22 maggio 2017 , nota come "Job act autonomi", in quanto nella prima parte la legge si interessa proprio di tali soggetti, stabilisce, fra le altre, che le disposizioni contenute nell'appena citato Dlgs 231/2002 , si applicano, "in quanto compatibili", anche: · alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, · alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, e successive modificazioni, · alle transazioni tra lavoratori autonomi.

Le clausole abusive

Un'ulteriore disposizione, che riguarda sempre il lato "civile" del rapporto contrattuale tra lavoratore autonomo e committente, riguarda alcune clausole che potrebbero essere contenute nei contratti stessi. Viene infatti stabilito che si considerano abusive e, di conseguenza, prive di effetto quelle clausole:

- che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto,

- che, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, concedono al committente di recedere da esso senza congruo preavviso mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.